



**ISTITUTO TECNICO STATALE
AMMINISTRATIVO COMMERCIALE E PER IL TURISMO
"DIONIGI PANEDDA"**

Tel. 0789-27191 - Fax 0789-26791 - Via Mameli, 21 – 07026 Olbia SS

www.panedda.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

a.s. 2017/2018

Il Dirigente Scolastico

- VISTO** *il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;*
- VISTA** *la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante " linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";*
- VISTA** *la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l' attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";*
- VISTA** *la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante" linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;*
- VISTA** *la direttiva MIUR n. 1455/06;*
- VISTA** *la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;*
- VISTA** *la Legge 29 maggio 2017 n. 71;*
- VISTI** *gli artt. 3-33-34 Cost. italiana;*
- VISTI** *gli artt. 361, 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice penale;*
- VISTI** *gli artt. 2043, 2047, 2048 Codice civile;*
- VISTO** *il Decreto Legge n. 137 del 1° settembre 2008;*
- SENTITO** *il parere del Comitato Studentesco;*
- SENTITO** *il parere del Collegio Docenti;*
- VISTA** *la deliberazione del Consiglio di Istituto.*

emana il presente Regolamento.

PREMESSA

1. Il presente regolamento si ispira a quanto contenuto nello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. Principio ispiratore imprescindibile è che "i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica" (art. 4, comma 2 dello Statuto). Pertanto le sanzioni contenute nel presente regolamento vanno intese come strumento utile al conseguimento delle finalità educative e formative che la scuola si riconosce, e non come mere punizioni.
3. Il presente regolamento, inoltre, tiene conto della normativa inerente i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo così come esplicitati nella Legge 71/2017.

ART. 1 - ORARIO DELLE LEZIONI

1. All'apertura e alla chiusura della scuola provvede il Collaboratore scolastico a ciò designato, e, in sua assenza, provvedono a turno tutti i collaboratori scolastici in servizio nella scuola nell'ambito del normale orario di lavoro.
2. orario di apertura e chiusura della scuola:
dal LUNEDI al VENERDI, dalle ore 8.00 alle ore 14.30 e dalle ore 15.30 alle ore 22.30; SABATO, dalle ore 8.00 alle ore 14.30.
3. La regolare apertura pomeridiana e serale della scuola è dovuta al funzionamento della sezione del CPIA, ex Corso Serale, dal lunedì al venerdì.
4. Per attività legate sia agli impegni collegiali del personale docente, sia agli interventi di recupero e approfondimento, nonché ai progetti contenuti nel PTOF, la scuola è aperta anche nel primo pomeriggio.
5. La segreteria è aperta all'utenza interna ed esterna secondo il seguente orario:
Utenza esterna
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 13:30;
Alunni
dal Lunedì al Sabato dalle ore 11.00 alle ore 11:15 e dalle ore 13:10 alle ore 14:00 (gli alunni non si ricevono durante le ore di lezione se non in casi eccezionali).
6. Per l'a.s. 2017/18, la scansione oraria è la seguente:
Corso Diurno
h. 8.05: suono della campana e ingresso studenti e docenti in aula
1^ ora: 08.10 – 9.10
2^ ora: 09.10 – 10.10
3^ ora: 10.10 – 11.00
Intervallo 11.00 – 11.15
4^ ora: 11.15 – 12.10
5^ ora: 12.10 – 13.10 (il martedì e il venerdì 13.05)
6^ ora: 13.10 – 14.00 (il martedì e il venerdì)
Sezione CPIA ex Corso Serale
h. 17.05: suono della campana e ingresso studenti e docenti in aula
1^ ora: 17.10 – 18.10
2^ ora: 18.10 – 19.10
3^ ora: 19.10 – 20.05
Intervallo 20.05 – 20.15
4^ ora: 20.15 – 21.10
5^ ora: 21.10 – 22.10
7. La presidenza si riserva il diritto di far uscire le classi prima dell'orario prefissato oppure di ritardare l'ingresso, previa comunicazione alle famiglie, di norma almeno il giorno antecedente la variazione, eccezionalmente per via telefonica il giorno stesso, nei casi in cui motivi di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l'assistenza di docenti nella scuola.
8. Agli allievi che dovessero comunque rimanere nei locali della scuola (subordinatamente agli orari dei mezzi di trasporto o di altre esigenze familiari) è consentito l'uso degli spazi scolastici riservati. In questi casi la scuola non è obbligata alla vigilanza. In caso di scioperi di categoria preavvisati, la scuola informerà le famiglie di non poter assicurare il regolare svolgimento delle lezioni. I genitori nel caso decidano di trattenere a casa l'alunno nel giorno di sciopero del personale dovranno comunque giustificare l'assenza.

ART. 2 - ASSENZE

1. Dall'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza del 75% dell'orario annuale di ciascun curriculum di studi. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14 comma7, si veda la tabella allegata).
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare la scuola con regolarità. Sono giustificabili solo assenze per cause di forza maggiore, per motivi di salute, per importanti motivi di famiglia, per documentati impegni sportivi o culturali.
3. Le irregolarità nella frequenza (assenze non giustificate o non giustificabili, frequenti ritardi, uscite anticipate, ecc.) sono valutate nell'ambito del comportamento, ai fini della determinazione del voto di condotta e dell'assegnazione dei crediti.
4. Le assenze fatte a qualsiasi titolo devono essere giustificate per iscritto sul libretto personale. I genitori sono tenuti a ritirare il libretto delle assenze e a depositare la loro firma autografa presso la Segreteria.
5. Lo studente che per dimenticanza non presenti la giustificazione sarà ammesso in classe con riserva. Per le assenze non giustificate entro una settimana viene comminata una nota disciplinare. Gli alunni minorenni devono essere giustificati dai genitori.
6. Il docente della prima ora deve annotare l'avvenuta giustificazione sul Registro Elettronico di classe spuntando la relativa causa.
7. Le assenze non consecutive dovranno essere giustificate separatamente.
8. In caso di assenza per malattia, nel caso in cui questa si sia protratta per oltre 5 giorni, compresi festivi intermedi o terminali, oltre alla giustificazione lo studente dovrà produrre obbligatoriamente un certificato medico e, dopo aver fatto registrare dal docente l'avvenuta presentazione, dovrà provvedere a farlo protocollare presso l'ufficio protocollo in orario d'ufficio; il certificato medico dovrà riportare il numero dei giorni di assenza; questo dovrà essere rilasciato dal medico della ASL in caso di malattia infettiva o contagiosa.
9. In caso di assenza per motivi di famiglia, se essa si è protratta per più di 5 giorni, compresi i festivi e intermedi o finali, oltre alla giustificazione lo studente dovrà produrre lettera giustificativa con l'indicazione generica dei motivi dell'assenza.
10. Le assenze collettive sono da considerare, ai sensi della C.M. n. 24 del 16/01/1967, assenze ingiustificate. In tal caso la famiglia dovrà comunque segnalare sul libretto di essere a conoscenza della suddetta astensione volontaria, compilando e sottoscrivendo l'apposito spazio. I docenti sono tenuti a segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato eventuali assenze di massa degli studenti.

ART. 3 - RITARDI

1. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.10. È tollerato l'ingresso in classe sino alle ore 8.15; oltre le ore 8.15 gli studenti sono considerati ritardatari.
2. Sono considerati *non giustificati* i ritardi che si verificano non accompagnati da un genitore (per gli studenti minorenni) o privi di adeguata documentazione che ne attesti la causa. In questo caso, sino alle ore 8.30 gli studenti vengono ricevuti in classe dal docente il quale annota

nel Registro Elettronico il *ritardo*¹. Al terzo ritardo *non giustificato* entro le ore 8.30 il Coordinatore di Classe commina una nota disciplinare. Dalle ore 8.31 gli studenti vengono ricevuti in classe dal docente il quale annota nel Registro Elettronico il ritardo e una nota disciplinare. Il cumulo di sette note disciplinari comminate a causa dei ritardi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione per un giorno.

3. Sono considerati *giustificati* i ritardi che avvengono accompagnati da un genitore (per gli studenti minorenni) o con esibizione di adeguata documentazione che ne attesti la causa. In questo caso, il docente giustifica il ritardo nel Registro Elettronico spuntando la relativa voce.
4. Fatti salvi i casi di accertate disfunzioni del servizio di trasporto pubblico, o altre cause di forza maggiore valutate tali dall'Ufficio di Presidenza, casi e cause che consentono l'ingresso a scuola senza sanzioni, la recidiva dei ritardi è considerata grave mancanza disciplinare in quanto il rispetto dell'orario delle lezioni è un dovere per lo studente, pertanto, lo studente e la sua famiglia devono sapere che del computo dei ritardi e delle ore di assenza accumulati se ne tiene conto nell'attribuzione dei crediti scolastici e del voto di comportamento di fine periodo.
5. Gli ingressi in ritardo che producono ore di assenza si cumulano al monte ore complessivo annuo e il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporterà l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale, secondo quanto previsto dal citato DPR n. 122 del 22 giugno 2009.

ART. 4 - USCITE ANTICIPATE

1. È tassativamente vietato abbandonare l'istituto senza autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.
2. Non sono consentite, di norma, uscite anticipate. Esse saranno accolte per giustificati motivi solo quando sia presente un genitore o un suo riconosciuto delegato.
3. Per gli studenti maggiorenni è consentita un'uscita anticipata al mese, previa dimostrata informazione ai genitori che lo studente deve fornire.
4. Il docente in servizio provvede ad annotare sul Registro Elettronico l'ora di uscita dello studente.
5. Gli esercenti la patria potestà potranno presentare delega scritta indicando le persone autorizzate al prelievo dello studente, con estremi del documento di riconoscimento depositati in segreteria.
6. Le uscite anticipate che producono ore di assenza si cumulano al monte ore complessivo annuo e il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporterà l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale, secondo quanto previsto dal citato DPR n. 122 del 22 giugno 2009.

ART. 5 - PERMESSI DI USCITA SPECIALI

1. Gli studenti che utilizzano mezzi pubblici di trasporto con orari di linea non coincidenti con quelli scolastici dovranno richiedere permessi speciali per l'entrata o l'uscita in orario diverso da quello previsto, presentando in segreteria domanda redatta su apposito modulo e allegando fotocopia degli orari del mezzo di trasporto. Tale permesso sarà autorizzato dopo verifica dei suddetti orari (in questo caso quando l'orario si protragga fino alla sesta ora).
2. Si ricorda ai genitori che tale uscita anticipata viene cumulata al 25% delle assenze. Nel caso in cui si verificassero incidenti di qualsiasi origine nel lasso intercorrente tra l'uscita anticipata o l'ingresso posticipato e l'orario ufficiale la scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità e questa cadrà sulla famiglia.
3. Le richieste di uscita anticipata per lunghi periodi (vedi impegni sportivi agonistici, terapie mediche, ecc.) possono essere autorizzate in presenza di un genitore che formalizza la richiesta in

¹La procedura nel Registro Elettronico differenzia tra *ritardo breve* e *ritardo*. Annotare il *ritardo breve* con l'indicazione dell'effettivo orario di ingresso se questo avviene entro il termine della prima ora di lezione; annotare il *ritardo* se questo avviene con ingresso alla seconda, terza, etc. ora di lezione. Si specifica che, nel computo dei ritardi, non esiste alcuna differenza tra *ritardo breve* e *ritardo*.

segreteria e la giustifica, allegando la documentazione necessaria (dichiarazione società sportiva riconosciuta dal CONI con allegato calendario, certificato medico, ecc.).

ART.6 - USCITA DALL'AULA DURANTE LA LEZIONE

1. Le uscite dall'aula durante le ore di lezione devono avvenire in modo da non disturbare le lezioni e perdere meno tempo possibile. L'uscita dall'aula è consentita solo ad uno studente per volta. L'insegnante che autorizza l'uscita deve essere quello che accoglie l'alunno al ritorno; non si può uscire a cavallo del cambio dell'ora.
2. L'uscita per recarsi in segreteria (solo in orario d'ufficio) o per colloquio con il Dirigente Scolastico è consentita eccezionalmente.

ART.7 - VIGILANZA - CAMBIO DELL'ORA – RICREAZIONE

1. La vigilanza negli spazi comuni (corridoi, atrio, scale, etc.) è affidata durante l'orario di lezione ai collaboratori scolastici.
2. Durante il cambio dell'ora i docenti devono essere solleciti nel raggiungere la propria classe.
3. Ai collaboratori scolastici e ai docenti che si trovano a transitare nei corridoi, è affidata la vigilanza delle classi nei momenti di attesa dell'insegnante. Qualora il docente subentrante fosse in ritardo o in casi di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.
4. In tutti i casi in cui l'insegnante sia assente gli studenti devono tenere aperta la porta dell'aula e rimanere in classe osservando la dovuta disciplina.
5. Durante la ricreazione la sorveglianza sugli alunni all'interno dell'Istituto, oltre che dai collaboratori scolastici, viene attuata dai docenti in servizio nel rispetto del Piano di Sorveglianza predisposto dall'Ufficio di Presidenza. In caso di necessità, derivante da forza maggiore, il docente è tenuto ad avvisare un collaboratore scolastico di sostituirlo nella vigilanza.
6. La ricreazione può essere trascorsa in aula, nei corridoi o nel cortile antistante l'ingresso. Gli incarti e le lattine vuote devono essere lasciati negli appositi contenitori predisposti nelle aule o negli spazi comuni.
7. Al suono della campana che segnala il rientro gli alunni dovranno trovarsi in classe (anche in caso di eventuali ritardi dell'insegnante). Alla ripresa delle attività l'insegnante chiuderà la porta dell'aula, ed eventuali ritardi verranno sanzionati con nota disciplinare sul Registro Elettronico.
8. Durante l'ora di lezione è vietato l'utilizzo dei distributori di merende e bevande. Eccezionalmente è consentita l'uscita dall'aula per l'acquisto dell'acqua.
9. Funziona all'interno dell'Istituto un servizio di distribuzione panini. È consentito ad uno studente per classe di predisporre la lista dei panini, di raccogliere il denaro e di depositarlo nell'apposita cassetta nell'atrio, tutto nei primi dieci minuti della prima ora di lezione. A discrezione del docente in servizio, è altresì consentito che uno studente per classe possa uscire dall'aula cinque minuti prima dell'intervallo per la consegna dei panini. I ritardatari acquisteranno la merenda direttamente nell'intervallo di ricreazione.

ART. 8 - COMPORTAMENTO A SCUOLA E A LEZIONE

1. Durante gli spostamenti all'interno dell'istituto per recarsi in palestra o nelle aule speciali ciascuna classe deve essere accompagnata dal docente, deve tenere un comportamento corretto e deve procedere secondo un itinerario prestabilito.
2. Durante le lezioni è vietato girovagare per i corridoi o uscire in cortile o sostare sulle scale antincendio.
3. Gli alunni sono tenuti a parcheggiare cicli e motocicli negli appositi spazi esterni; non è consentito parcheggiare sul marciapiede antistante l'ingresso della scuola e l'Istituto non risponde di furti e/o manomissioni.
4. Durante la lezione gli studenti devono svolgere le attività programmate dal docente.

5. Gli studenti devono essere provvisti del materiale necessario per svolgere la lezione, seguendo le indicazioni degli insegnanti.
6. Le borse con l'attrezzatura non necessaria per la disciplina che viene insegnata devono essere collocate sotto il banco.
7. Se non autorizzati dal docente, non è ammesso ripassare o studiare materie diverse da quella in orario.
8. È vietato consumare merende se non in casi eccezionali e con il permesso dell'insegnante. È permesso bere acqua.
9. È vietato chiacchierare o distrarre i compagni e in genere disturbare il lavoro che si svolge in classe.
10. È assolutamente fatto divieto di mandare fuori dall'aula alunni che disturbano, in quanto si tratterebbe di violazione dell'obbligo di servizio e vigilanza.

ART. 9 - USO DEL CELLULARE, DISPOSITIVI ELETTRONICI, RIPRESE AUDIO E VIDEO

1. L'uso del cellulare, da parte degli alunni e dei docenti, sia per ricevere che per trasmettere comunicazioni audio o messaggi, è assolutamente vietato durante la lezione e, pertanto, deve essere tenuto spento per l'intera mattinata, ad eccezione dell'intervallo di ricreazione. Altrettanto per i dispositivi elettronici audio-video. Il docente, a sua discrezione, valuta se far depositare nella cattedra cellulari e dispositivi.
2. Il docente, a sua discrezione, può esigere la consegna dei telefoni cellulari e degli strumenti elettronici, salvo i casi di attività didattiche concordate o particolari (ad esempio nei confronti degli studenti con BES/DSA).
3. A scuola sono assolutamente vietate le riprese fotografiche, audio e video di qualsiasi tipo se non autorizzate espressamente dal Dirigente Scolastico o dal docente in servizio e sempre nel rispetto delle normative specifiche in tema di riservatezza e privacy e in tema di cyberbullismo.
4. La pubblicazione (ad esempio su Internet) di tali riprese non autorizzate comporta, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge, sanzioni disciplinari da parte della scuola che interessano: a) gli autori delle riprese, anche quando identificati indirettamente dal video o dall'audio prodotto e pubblicato; b) gli attori che appaiono nelle immagini; c) i responsabili della diffusione nella rete Internet, qualora il comportamento documentato dalle immagini fotografiche, video o dall'audio dimostri una violazione del presente regolamento o della legge.

ART. 10 - COMPORTAMENTO DURANTE LE VERIFICHE SCRITTE E PRATICHE

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte e pratiche il docente, a sua discrezione, può esigere la consegna dei telefoni cellulari e degli strumenti elettronici (salvo i casi esposti nell'art. 9 comma 2).
2. Il docente può predisporre la sistemazione degli studenti nel modo che ritiene più opportuno. L'utilizzo di materiali di ausilio deve essere approvato dall'insegnante. È consentito agli studenti BES/DSA l'uso degli strumenti compensativi previsti dai rispettivi PEI/PDP.
3. Lo studente deve fornirsi degli strumenti utili a sostenere la prova prima della stessa, in caso contrario ciò sarà da imputare alla sua negligenza.
4. La prova deve essere svolta ordinatamente, le informazioni date dal docente dovranno essere di carattere generale e rivolte all'intera classe.
5. Il docente può ritirare il compito se non sono rispettate tali regole, e la verifica potrà essere valutata per la parte svolta ovvero annullata a discrezione del docente; l'episodio viene segnalato con una nota disciplinare sul registro elettronico di classe.

ART. 11 – BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. La scuola è un luogo di civiltà, crescita morale e dialogo dove persecuzioni morali e fisiche sono assolutamente bandite. Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

2. Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisica, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
3. Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
4. Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms, messaggistica istantanea che inviano); gli studenti si impegnano a contrastare l’hatespeech sul web, a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio; le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’edificio e all’orario scolastico (es. messaggi offensivi che originati di notte, dal pc di casa...), se conosciute dagli operatori scolastici, rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest’ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia; gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all’interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva. I rappresentanti degli organi collegiali degli studenti, eletti negli organi collegiali d’istituto e/o nella consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscono la collaborazione, la solidarietà e la creatività.
5. Il dirigente scolastico favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; individua tra i docenti un referente del bullismo e del cyberbullismo.
6. Il referente del bullismo e cyberbullismo promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare progetti di prevenzione; cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi sul tema.
7. Ogni docente intraprende azioni che favoriscono l’acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all’uso responsabile di Internet; valorizza nell’attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe.
8. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO: la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata; l’intenzione di nuocere; l’isolamento della vittima. Rientrano nel CYBERBULLISMO: flaming (litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare); harassment (molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi); cyberstalking (invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità); denigrazione (pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori); outing estorto (registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi divulgate online); impersonificazione (insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima); esclusione (estromissione intenzionale dall’attività online);

sexting (invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale).

9. La scuola, nella persona del dirigente scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che si configurino o meno come reato. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati. Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinati dal citato DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato ed integrato dal citato DPR 21 novembre 2007 n.235; come disciplinato dalla Legge n. 71 del 29/05/2017, gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica; vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

ART. 12 - USCITE DI SICUREZZA E SCALE ANTINCENDIO

1. Le uscite di sicurezza e le scale antincendio devono essere lasciate sgombre in quanto destinate esclusivamente a casi di emergenza.
2. Per facilitare il flusso degli studenti, le uscite di sicurezza possono essere utilizzate durante la ricreazione e per l'uscita dalla scuola secondo le direttive impartite da circolare interna.
3. E' vietato sostare nelle scale antincendio.

ART. 13 - DIVIETO DI FUMO

1. Chiunque si trovi nell'istituto (personale scolastico, studenti e pubblico) è tassativamente tenuto a rispettare la normativa vigente che prevede il divieto di fumare all'interno del caseggiato scolastico e in tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola, incluse le scale antincendio, i cortili di accesso, le scale dell'ingresso principale e degli altri ingressi, la passerella per disabili e tutta l'area antistante gli ingressi posti su Via Mameli e su Via Acquedotto.
2. Il divieto di fumare è esteso anche alle sigarette elettroniche.
3. Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla Legge. I trasgressori saranno multati dai Responsabili alla vigilanza del divieto in base a quanto deciso dal decreto: la sanzione oscilla dai 27,50 ai 275 euro ed è raddoppiata in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di minori sino agli anni 12.
4. La procedura di pagamento della sanzione è indicata sul verbale di contestazione consegnato e/o notificato al trasgressore. Il pagamento della sanzione amministrativa va effettuato:
 - a. In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
 - b. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
 - c. Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

ART. 14 - INFORTUNI E INDISPOSIZIONI

1. In caso di improvvisa indisposizione o infortunio dell'alunno, saranno informati i genitori che provvederanno a prelevare lo studente.
2. Nell'impossibilità o in caso di urgenza si ricorrerà al Pronto Soccorso. La scuola non è autorizzata a somministrare farmaci.

ART. 15 – COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

1. I collaboratori scolastici sono tenuti:

- a. a non allontanarsi dal posto di servizio e/o sorveglianza assegnato;
- b. se assegnati all'ingresso, ad accogliere chiunque acceda ai locali scolastici chiedendo le generalità ed indirizzando verso l'ufficio richiesto;
- c. ad annunciare al Dirigente Scolastico o al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi chiunque ne faccia richiesta;
- d. a chiamare docenti o alunni durante l'ora di lezione solo su autorizzazione del Dirigente Scolastico o del docente vicario;
- e. a vigilare che gli alunni siano nelle aule assegnate, facendo rapporto al Dirigente Scolastico o ai collaboratori in caso di violazione di detta norma;
- f. a segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico eventuali assenze di docenti (anche in presenza di uno dei docenti in compresenza) dall'aula assegnata;
- g. a vigilare in particolare sulla disciplina degli alunni, in caso di temporanea assenza dei docenti;
- h. a vigilare giornalmente sullo stato di manutenzione delle aule e dei servizi del settore assegnato, facendo eventuale immediato rapporto al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in caso di danneggiamenti vari;
- i. a consegnare le circolari dirette agli alunni e ai docenti accertandosi della loro presa visione, e dell'apposizione, al termine della stessa, della firma leggibile dell'insegnante sull'apposito foglio.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DI INFORMATICA E NORME D'USO DELLE LIM

1. Funzionamento dei Laboratori.
 - a) Ai Laboratori di Informatica accedono le classi con i rispettivi insegnanti per le attività legate al curriculum o a progetti programmati a livello di Istituto.
 - b) I docenti e gli assistenti tecnici sono direttamente responsabili del corretto funzionamento delle attrezzature installate.
 - c) Ogni allievo è responsabile del proprio posto di lavoro che deve essere tenuto in ordine, con le apparecchiature e gli arredi sistemati così come vengono trovati all'inizio delle lezioni. Non sono tollerati danneggiamenti, manomissioni, né scritte, né incisioni sui piani di lavoro, né tanto meno sulle macchine o parti di esse; tutto ciò verrà interpretato come danno alle attrezzature in dotazione all'Istituto e quindi passibile di rimborso.
 - d) Ai fini della sicurezza è vietato consumare alimenti e bevande.
 - e) Il materiale e i programmi forniti dall'Istituto sono gli unici autorizzati all'uso e devono restare conservati nell'aula stessa al fine di preservare la rete telematica da eventuali programmi lesivi del suo funzionamento, i responsabili di tali danni dovranno rifondere l'Istituto delle spese per il ripristino del corretto funzionamento.
 - f) Non è consentito sconnettere ovvero scambiare cavi ed apparecchiature collegate, senza l'autorizzazione da parte del Responsabile del laboratorio.
 - g) Se all'inizio della lezione vi fossero anomalie alle apparecchiature o dei danni alle attrezzature o agli arredi è necessario comunicarle immediatamente al docente; in caso opposto l'alunno che occupa quella postazione ne è ritenuto responsabile.
 - h) L'insegnante dovrà compilare il Registro Presenze del laboratorio all'inizio della lezione, sia essamattutina o pomeridiana;
 - i) L'insegnante non potrà lasciare soli i ragazzi; al termine del proprio orario di lezione riaccompagnerà la classe in aula;
 - j) La navigazione sulla rete Internet da parte degli studenti deve essere preventivamente autorizzata dal docente, e comunque guidata su argomenti e siti esaminati dallo stesso;
 - k) L'utilizzo dei laboratori prevede la prenotazione settimanale per le attività non strettamente curriculari (comunque calendarizzate). Sarà comunque sufficiente rivolgersi all'assistente tecnico, responsabile del laboratorio.
 - l) L'utilizzo dei laboratori deve essere garantito a tutte le classi, a rotazione.

- m) Ogni sabato, negli spazi preposti, sarà esposto un calendario settimanale che permetterà di visualizzare le prenotazioni dal lunedì successivo.
- n) Gli insegnanti potranno utilizzare i Laboratori di Informatica per i loro lavori attinenti la funzione docente ogni qual volta essi non siano occupati dalle classi; per i docenti sono peraltro disponibili i computer della sala professori.
- o) Alla fine di ogni lezione ogni allievo, o gruppo di lavoro, dovrà ripulire e sistemare il proprio posto di lavoro risistemando le protezioni previste; ciò vale anche per la postazione docente.
- p) L'assistente tecnico controlla alla fine di ogni lezione l'efficienza delle apparecchiature, l'ordine e la pulizia della attrezzature e gli arredi.
- q) Le eventuali comunicazioni devono essere fatte al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Laboratorio.

2. Norme sull'uso delle LIM.

- a) Non è consentito utilizzare la LIM per usi non strettamente connessi alla sperimentazione didattica, finalità per la quale le lavagne sono state adottate.
- b) In particolare non potrà essere utilizzata per la proiezione di film o la navigazione in rete, attività per le quali l'istituto dispone di specifici laboratori, (vedi aula conferenze o aula magna).
- c) È assolutamente vietato: alterare la configurazione del desktop; installare, modificare e scaricare software non autorizzati; compiere operazioni quali modifiche o cancellazioni; l'uso della rete internet per scopi non legati allo studio o attività didattica. Infine spostare o modificare file altrui.
- d) Tutti i documenti dovranno essere salvati in chiaro. Tutti i lavori, se ritenuti utili, alla fine dell'anno dovranno essere salvati su pen drive e consegnati ai coordinatori al fine di una creazione di un archivio specifico d'istituto.
- e) Considerando che tutto il Kit è già collegato, i collaboratori scolastici alla prima ora di lezione, avranno il compito di aprire le aule; pertanto il docente della prima ora verificherà la presenza in aula di tutti i materiali, accenderà il PC ed eventualmente al bisogno anche il videoproiettore.
- f) Ogni docente al termine della propria ora, avrà cura di lasciare le macchine accese per il docente dell'ora successiva, non dimenticando però di uscire dal proprio account.
- g) Tutti i docenti sono tenuti a verificare all'inizio della propria sessione di lavoro che le attrezzature siano in ordine e funzionanti, qualora si riscontrassero dei problemi questi devono essere comunicati agli assistenti tecnici che se riterranno opportuno, informeranno la dirigenza.
- h) Il docente dell'ultima ora avrà il compito di spegnere tutte le apparecchiature, verificare la presenza di tutti i materiali..
- i) L'uso da parte degli alunni è consentito per scopi puramente didattici e sempre con la guida dell'insegnante che dovrà controllare scrupolosamente che tutti gli alunni utilizzino il kit con la massima cura in modo appropriato secondo le norme del presente regolamento.
- j) Manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature multimediali sono affidate esclusivamente agli assistenti tecnici. Si precisa che tutti i file presenti sul desktop, alla fine di ogni anno scolastico, verranno eliminati per la pulizia del sistema.
- k) Gli atti di vandalismo saranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

ART. 17 - TRASFERIMENTI DALLA SEDE A LUOGHI DIDATTICI ESTERNI (ALTRE SCUOLE, ETC.)

1. Secondo la vigente normativa, in caso di trasferimento dalla sede verso altri luoghi didattici esterni gli studenti sono accompagnati da docenti e/o personale ausiliario; così come durante gli spostamenti all'interno dell'Istituto, gli studenti devono comportarsi in modo disciplinato e corretto.

ART. 18 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

1. I viaggi di istruzione, gli scambi e i partenariati nazionali e internazionali, le uscite didattiche e gli stages sono parte integrante dell'attività didattica. Perciò ognuna di queste attività rientra appieno nella programmazione annuale dei consigli di classe.
2. Viaggi, uscite e stages, della cui organizzazione è garante il Dirigente Scolastico, sono regolati dalla normativa ministeriale (CC.MM. 291/92, 263/96, 358/96, 455/98, DPCM 349/1999, nota MIUR 2209/2012, D.lgs 206/2005, D.lgs 79/2011, nota MIUR 674/2016) e da criteri e obiettivi stabiliti dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe e approvati dal Consiglio di Istituto.
3. Il Collegio dei Docenti individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte.
4. È ammesso di norma un solo viaggio di istruzione all'anno per classe, non oltre il 30 aprile, di durata massima di 6 giorni compresi i giorni festivi e il viaggio. Nel caso di eventi particolari oltre la data prestabilita si può prevedere lo slittamento di tale termine.
5. Le proposte devono essere presentate da uno o più docenti del Consigli di Classe i quali possono ascoltare l'opinione degli studenti.
6. Il consiglio di classe programma il viaggio di istruzione sulla base di una pianificazione che definisce: a) le motivazioni didattiche del viaggio, che devono essere collegate organicamente con la programmazione di classe e individuale; b) gli obiettivi di apprendimento, che devono essere individuati e per i quali devono essere realizzate attività didattiche propedeutiche al viaggio (es. letture particolari, visione/ascolto di audio visivi, ricerche, etc.); c) la meta, il periodo e la durata; d) i nominativi degli accompagnatori (di norma uno ogni 15 studenti) e di eventuali sostituti (uno ogni 3 accompagnatori). Si dà comunque la possibilità, per le sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.
7. I docenti proponenti (di norma anche accompagnatori), si assumono l'onere di seguire, l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate nel raccordo scuola – studenti – famiglie. Il programma viene consegnato dai docenti proponenti al Consiglio di Classe e inserito nella programmazione, che provvede con l'Ufficio di Presidenza a verificare la fattibilità del viaggio in relazione ai costi e ai vincoli organizzativi. Eventualmente è possibile aggregare più classi, previa approvazione dei rispettivi Consigli di Classe.
8. Il rispetto della procedura e della tempistica è vincolante per l'autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza e per la realizzazione del viaggio/visita guidata.
9. Alla luce della normativa vigente è necessario far riferimento alle agenzie di viaggio, acquisendo almeno 3 preventivi affinché possa essere espletata la gara di appalto.
10. Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio ove necessario. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare – in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni. Si dovrà curare l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi di norma a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico.
11. I viaggi e le visite guidate si effettuano solo se i partecipanti raggiungono il numero previsto dalla normativa vigente, ossia almeno i due terzi della classe.
12. Gli alunni che non partecipano al viaggio e/o visita guidata, sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.
13. I viaggi all'estero sono di norma riservati agli studenti delle classi Quinte.
14. Le classi del biennio potranno effettuare viaggi di istruzione esclusivamente in Sardegna. In casi particolari potrà essere concesso il viaggio breve di istruzione anche nella penisola.
15. Le classi del Triennio potranno effettuare viaggi di istruzione in tutto il territorio nazionale.

16. Tutte le classi, per le quali sono stati elaborati appositi progetti, potranno effettuare eventuali viaggi all'estero.
17. In occasione del primo Consiglio di Classe dell'anno, i genitori vengono informati delle mete previste per viaggi e uscite.
18. Per tutti gli studenti è richiesta l'autorizzazione scritta dei genitori sia per uscite di un solo giorno, sia per viaggi di più giorni.
19. Gli scambi con scuole straniere nell'ambito dei progetti europei sono attività didattiche equiparate a viaggi e uscite ma non sono soggette alle limitazioni di durata e di numero dei partecipanti precedentemente indicati.
20. I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano, di norma, a carico degli alunni partecipanti. Qualsiasi condizione di favore disposta dall'agenzia di viaggio, e contenuta nel contratto, deve comportare una economia nel bilancio dell'Istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione.
21. Si fa presente che in seguito al *patto di stabilità* i docenti sono tenuti a versare la loro quota di partecipazione al viaggio.
22. Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

NORME RIGUARDANTI LA DISCIPLINA

Le norme contenute nel presente paragrafo fanno riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria approvato con DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e modificato con DPR n. 235 del 21 novembre 2007. Esse hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti e sono improntate ad un giusto equilibrio nei comportamenti delle varie componenti della comunità scolastica sulla base del principio della reciprocità (diritti/doveri).

ART. 19 - DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a:
 - Frequentare almeno il 75% del monte ore delle lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio;
 - Avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, in particolare nei confronti degli operatori della scuola che sono tenuti a rilevare e segnalare eventuali infrazioni;
 - Evitare atteggiamenti che impediscano un regolare sviluppo dell'attività didattica e il dialogo tra le varie componenti della scuola, nel rispetto dei principi della democrazia e della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione (intimidazioni, nonnismo, uso di un linguaggio volgare, etc.), senza offendere (con bestemmie, espressioni e atteggiamenti) i principi, i valori religiosi e morali, nonché le diverse culture etniche;
 - Osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dai regolamenti di istituto, dalle norme di leggi vigenti e dalle direttive impartite dagli organi superiori istituzionali;
 - Utilizzare in modo corretto, in attinenza con le attività didattiche, seguendo le direttive impartite dal docente nel rispetto dei regolamenti specifici, le strutture, i laboratori, i macchinari ed i sussidi didattici, compresi anche i kit multimediali messi a disposizione dalla scuola al fine di non arrecare danni al patrimonio della scuola, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura. In particolare ogni classe è direttamente responsabile della propria aula e s'impegna a lasciarla pulita e in ordine.

ART. 20 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Gli accertamenti delle infrazioni del presente regolamento sono fatti:
 - a. dal personale docente e/o dal Dirigente Scolastico tramite trascrizione sul registro elettronico di classe e/o comunicazione ufficiale al Dirigente Scolastico;
 - b. dal personale ATA tramite comunicazione ufficiale al Docente di Classe e/o al Dirigente Scolastico.
2. Le sanzioni sono di norma individuali. Quando l'esame dei fatti sanzionabili non consenta di individuare singoli responsabili, per la manifesta complicità della classe o del gruppo, la sanzione sarà applicata ad ogni singolo componente la classe.
3. Infrazioni accertate del presente regolamento determineranno la valutazione del comportamento e il voto attribuito in sede di scrutinio dal Consiglio di Classe competente.

ART. 21 - TIPOLOGIA SANZIONI

1. Le sanzioni che è possibile irrogare sono le seguenti:
 - a) Ammonizione verbale con eventuale annotazione sul Registro Elettronico di classe, irrogata dal docente e/o dal Dirigente Scolastico;
 - b) Nota disciplinare sul registro elettronico di classe con eventuale comunicazione telefonica alla famiglia e/o convocazione dei genitori, irrogata dal docente e/o dal Dirigente Scolastico;
 - c) Censura dopo la sesta nota disciplinare scritta sul registro elettronico di classe, a cura del Coordinatore;
 - d) Sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni o lavori socialmente utili dopo la prima nota dopo la censura; nuova sospensione alla terza nota disciplinare dopo la prima sospensione, irrogata dal Consiglio di Classe secondo le procedure previste dalla normativa vigente;
 - e) Non ammissione ad iniziative ed attività integrative, sportive, ricreative, viaggi e scambi culturali con l'estero né candidature a rappresentare la classe né a rappresentare gli studenti nel Consiglio d'Istituto, sanzione irrogata dal Consiglio di Classe;
 - f) Annullamento, riduzione, modifica delle visite di istruzione, sanzione irrogata dal Consiglio di Classe;
 - g) Obbligo di lavori socialmente utili, attività di studi e approfondimento individuale su argomenti connessi con il tipo di infrazione commessa, sanzione irrogata dal Consiglio di Classe; tale lavoro è obbligatorio e non valutabile ai fini del profitto, ma ai fini del regolare adempimento della sanzione comminata;
 - h) Sospensione dalle lezioni per una durata definita, superiore a 15 giorni, commisurata con la gravità dell'infrazione o sino al permanere dell'eventuale situazione di pericolo, sanzione irrogata dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto secondo le procedure previste dalla normativa vigente;
 - i) Risarcimento e/o riparazione del danno quantificato, sanzione irrogata dal Dirigente Scolastico;
 - j) Obbligo di ripristinare l'ambiente danneggiato (pulire, lavare, raccogliere carte, tinteggiare, etc.) irrogata dal Dirigente Scolastico.
2. La procedura per l'irrogazione della sanzione della sospensione è la seguente:
 - a. *Fase istruttoria:*

avuta notizia della grave mancanza disciplinare, il Dirigente Scolastico:

 - acquisisce dalle parti interessate i dati ed i fatti di pertinenza
 - provvede a contestare allo studente il fatto e lo invita a esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto ed a partecipare al successivo Consiglio di Classe unitamente ai propri genitori (o a chi ne fa le veci)

- convoca un Consiglio di Classe (se necessario di natura straordinaria, anche a seguito di richiesta da parte del Coordinatore o della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso)

b. *Fase di attuazione:*

- in sede di Consiglio di Classe il Dirigente o un suo delegato espone i dati ed i fatti acquisiti nella fase istruttoria e le ragioni esposte;
- viene acquisito agli atti, quale ulteriore elemento per la decisione, l'eventuale documento scritto dallo/dagli studente/i sottoposti al procedimento;
- in sede di votazione in Consiglio di Classe, in caso di parità prevale il voto espressione del principio del *favor rei*.

c. *Fase di comunicazione:*

- Le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalle lezioni o risarcimento del danno sono comunicate per iscritto alle famiglie dal Dirigente Scolastico
- Nella comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere specificati i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, la natura del provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione e il termine di 15 giorni per l'eventuale impugnazione.

3. La sommatoria delle note disciplinari, al fine dell'irrogazione delle censure e delle sospensioni, non si annulla con lo scrutinio del primo periodo.

ART. 22 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Per l'irrogazione delle sanzioni, l'organo competente valuterà la gravità dell'infrazione seguendo il seguente schema:

COMPORAMENTO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA
Lo studente arriva in ritardo oltre le ore 8.15 ed entro le ore 8.30 (ritardo non giustificato)	Ammonizione verbale	Docente	Annotazione nel registro elettronico del ritardo
Lo studente accumula 3 ritardi (ritardi non giustificati) entro le ore 8.30	Nota disciplinare	Coordinatore	Nota disciplinare nel registro elettronico a cura del coordinatore
Lo studente arriva in ritardo oltre le ore 8.30 (ritardo non giustificato)	Nota disciplinare	Docente	Nota disciplinare nel registro elettronico a cura del docente
Lo studente accumula 7 note disciplinari per ritardi (ritardi non giustificati)	Sospensione di un giorno	Consiglio di Classe	Il Coordinatore verifica il numero delle note per ritardi, propone la sospensione al CdC, annota sul registro la sospensione e comunica alla famiglia

<p>Lo studente non giustifica entro una settimana</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico</p>	<p>Docente della 1^a ora</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico</p>
<p>Mancanza ai doveri scolastici – negligenza abituale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scarso rispetto delle scadenze e delle consegne; - Condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione; - Disturbo occasionale durante le lezioni; - Abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico; - Rientro in ritardo dalla ricreazione - Studente sprovvisto di materiale didattico e di attrezzature indispensabili allo svolgimento dell'attività didattica 	<p>Richiamo verbale con eventuale nota disciplinare sul Registro elettronico</p>	<p>Docente</p>	<p>Il docente richiama verbalmente ed eventualmente commina nota disciplinare nel registro elettronico</p>
<p>Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale e verso le cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disturbo continuato durante le lezioni; - Violazioni non gravi alle norme di sicurezza; - Allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative; - Utilizzo di un linguaggio in dissonanza con le finalità dell'istituzione educativa; - Utilizzo di oggetti atti a creare turbamento alle lezioni 	<p>Nota disciplinare</p>	<p>Docente</p>	<p>Il docente commina una nota disciplinare sul Registro elettronico</p>
<p>Lo studente accumula sei note disciplinari</p>	<p>Censura e comunicazione alla famiglia</p>	<p>Coordinatore di classe</p>	<p>Il Coordinatore verifica il numero delle note, e annota sul registro la censura e comunica al-</p>

			la famiglia
Lo studente accumula la settima nota disciplinare	Sospensione e comunicazione alla famiglia	Coordinatore di Classe e Consiglio di Classe	Il Coordinatore verifica il numero delle note, propone la sospensione al CdC, annota sul registro la sospensione e comunica alla famiglia
Lo studente, già sospeso, accumula la terza nota disciplinare	Sospensione e comunicazione alla famiglia	Coordinatore di Classe e Consiglio di Classe	Il Coordinatore verifica il numero delle note, propone la sospensione al CdC, annota sul registro la sospensione e comunica alla famiglia
Infrazione al divieto di fumare in qualsiasi locale della scuola o sua pertinenza	Sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275 che si raddoppia se l'infrazione è commessa davanti a donna in evidente stato di gravidanza o davanti a minori di anni 12; nota disciplinare	Docenti delegati dal Dirigente Scolastico al rispetto del divieto	Il docente delegato sanziona l'infrazione e informa la famiglia
Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici	Nota disciplinare; ritiro del dispositivo e consegna presso l'Ufficio di Presidenza o Ufficio Alunni; in caso di recidiva il dispositivo viene restituito solo ad un genitore; ricaduta sul voto di comportamento	Docente che rileva il fatto	Il dispositivo viene ritirato e consegnato nell'Ufficio di Presidenza o nell'Ufficio Alunni; lo studente riceve una nota disciplinare nel registro elettronico; in caso di recidiva contatta la famiglia e comunica al Consiglio di Classe
Gravi e reiterate infrazioni disciplinari	Allontanamento fino a 15 giorni; annullamento dei viaggi di istruzione e delle visite guidate; lavori socialmente utili	Consiglio di Classe	Convocazione del Consiglio di Classe e della famiglia
Danno materiale premeditato oppure dovuto a comportamento irresponsabile	Risarcimento e riparazione del danno; allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni; lavori socialmente utili	Qualsiasi operatore scolastico e Consiglio di Classe	L'operatore scolastico segnala il fatto, convocazione del Consiglio di Classe e della famiglia
Reati che violino la di-	Allontanamento oltre i	Dirigente Scolastico e	Segnalazione

<p>gnità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); condotte ascrivibili a fatti di bullismo e cyberbullismo</p>	<p>15 giorni; lavori socialmente utili</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>	<p>all'Autorità Giudiziarla; il Dirigente Scolastico convoca la famiglia; la scuola promuove, con la famiglia e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo, ove possibile, mirato all'inclusione, al reintegro e alla responsabilizzazione nella comunità scolastica</p>
<p>Situazioni di recidiva in caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e non siano possibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico: gravi condotte ascrivibili a fatti di bullismo e cyberbullismo</p>	<p>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico</p>	<p>Dirigente Scolastico e Consiglio di Istituto</p>	<p>Segnalazione all'Autorità Giudiziarla; il Dirigente Scolastico convoca la famiglia</p>
<p>Nei casi più gravi di quelli già indicati ai punti precedenti ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi comprese all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione</p>	<p>Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto</p>	<p>Segnalazione all'Autorità Giudiziarla; il Dirigente Scolastico convoca la famiglia; il Consiglio di Classe esclude lo studente dallo scrutinio o procede con la non ammissione</p>
<p>Riprese fotografiche, video e audio non autorizzate; riprese fotografiche, video e audio connesse a comportamenti ascrivibili a bullismo e cyberbullismo</p>	<p>Sanzioni come da normativa vigente; allontanamento oltre i 15 giorni; ricaduta sul voto di comportamento</p>	<p>Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico e Consiglio di Istituto</p>	<p>Il CdC propone l'allontanamento dello studente; Il Consiglio d'Istituto delibera; segnalazione all'Autorità Giudiziarla da parte del Dirigente Scolastico che inoltre convoca la famiglia</p>

2. Sono considerati aggravanti la recidività, trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (visite di istruzione, stage, manifestazioni, etc.), i comportamenti contrari alle norme di sicurezza.
3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 23 - CONVERTIBILITÀ DELLE SANZIONI

1. Su proposta del Consiglio di Classe, fermo restando che le sanzioni influiranno comunque sul voto di comportamento, in alternativa alle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola, lo studente potrà svolgere, al di fuori dell'orario di lezione, attività compensative in favore della comunità scolastica o a favore di associazioni esterne (lavori socialmente utili) con le modalità decise dalla stessa autorità che le ha disposte, previo accordo con la famiglia.

ART.24 - COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

1. Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa, delle infrazioni e delle relative sanzioni sarà data comunicazione ai genitori da parte del docente che ha rilevato l'infrazione o dal Coordinatore di classe, o verbalmente in sede di colloquio, anche telefonico o con comunicazione scritta attraverso il registro elettronico.

ART.25 - DOVERI DEL SANZIONATORE

1. L'organo competente ad irrogare le sanzioni è tenuto ad invitare preliminarmente lo studente ad esporre le proprie ragioni sull'infrazione contestata. Tale esposizione potrà essere fatta verbalmente o per iscritto su richiesta del Consiglio di Classe o del Dirigente Scolastico.
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

ART.26 - IMPUGNAZIONI - ORGANO DI GARANZIA INTERNA

1. È istituito un Organo di Garanzia Interno alla scuola composto dal Dirigente Scolastico, da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori tutti facenti parte e designati dal Consiglio di Istituto. Devono essere inoltre eletti: n. 1 supplente della componente docente, n. 1 supplente della componente studenti e n. 1 supplente della componente genitori i quali saranno chiamati ad intervenire in caso di incompatibilità o di dovere di astensione. Tale organo è rinnovato annualmente e decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito alla applicazione delle norme di disciplina contenute nel presente regolamento.
2. I provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla scuola possono essere adottati solo previa formale contestazione degli addebiti allo studente da effettuarsi come indicato all'art. 21 comma 2. La comunicazione dell'allontanamento deve contenere il termine per l'eventuale impugnazione della sanzione, normalmente 15 giorni. In caso di impugnazione l'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni e qualora non lo facesse entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
3. Perché risultino valide le deliberazioni dell'Organo di Garanzia è necessario che ci sia, già in prima convocazione, la maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti eletti). In caso di astensione dal voto di qualcuno dei membri dell'Organo di Garanzia, la delibera si baserà sul voto dei componenti non astenuti.
4. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni. L'Organo di Garanzia Regionale fissa il termine perentorio di 30 giorni per esprimere il proprio parere.

SULLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALLA VITA DELLA SCUOLA

ART. 27 - COMITATO STUDENTESCO

1. Presso la nostra scuola può costituirsi un Comitato Studentesco. Esso comprende i rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i rappresentanti nella Consulta provinciale degli studenti. Comprende inoltre due studenti designati dall'assemblea di istituto.
2. Il Comitato è l'Organismo rappresentativo degli studenti che prepara le assemblee e ne rende esecutive le deliberazioni; è lo strumento attraverso il quale gli studenti partecipano attivamente alla vita della scuola.
3. Le riunioni del Comitato Studentesco possono svolgersi fuori dell'orario di lezione.
4. Gli studenti hanno diritto di affiggere ad un loro albo scolastico, disponibile anche nel sito web della scuola, avvisi di convocazione o manifesti che dovranno essere siglati da un responsabile maggiorenne designato dal Comitato studentesco.
5. Il Dirigente Scolastico può, tuttavia, disporre il ritiro dall'albo di documenti giudicati incompatibili con le norme e le esigenze formative e democratiche della scuola.
6. In tal caso il responsabile delle affissioni può appellarsi al Consiglio di Istituto il quale decide irrevocabilmente.

ART. 28 - DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea generale di Istituto e di Classe nei limiti posti dalla legge. Il monte ore previsto per l'assemblea generale può essere programmato con criterio di flessibilità. L'organizzazione delle assemblee deve prevedere discussioni su problematiche proposte nelle assemblee di classe, discusse poi a livello di Comitato studentesco. Le richieste di concessione delle assemblee devono essere presentate per iscritto, negli appositi moduli, al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore a ciò designato.
2. La richiesta di assemblea di classe o di istituto deve contenere la precisa indicazione dell'ordine del giorno. La richiesta deve pervenire al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della convocazione per l'assemblea di classe (con la controfirma dei docenti delle ore interessate), e cinque giorni prima per l'assemblea di Istituto.
3. È possibile ridurre il preavviso in casi eccezionali. La valutazione del caso spetta comunque al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato.
4. È possibile utilizzare ore destinate alle assemblee (sia di classe che di Istituto) per ospitare iniziative di riconosciuto interesse culturale.
5. Le assemblee sono gestite e presiedute dagli studenti rappresentanti di classe; quelle di Istituto dai rappresentanti in Consiglio di Istituto.
6. Durante l'Assemblea di Classe l'insegnante è presente in aula partecipando, se richiesto, all'assemblea e garantendo il rispetto dei principi democratici di partecipazione di ciascuno alla discussione. Nel caso che gli studenti richiedano di discutere senza la presenza dell'insegnante, questi effettuerà la sorveglianza al di fuori dell'aula, riservandosi di intervenire in caso di necessità. L'assemblea di classe non potrà essere richiesta più volte allo stesso docente.
7. L'Assemblea di Istituto, a rotazione, dovrà essere richiesta nei diversi giorni della settimana.
8. Le assemblee studentesche non sono organi della scuola, ma strumenti di autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, se non in contrasto con le norme di legge e con il regolamento d'istituto.
9. Le deliberazioni su qualsiasi problema discusso sono prese a maggioranza.
10. Di tutte le discussioni e deliberazioni deve essere redatto verbale, la cui copia deve essere consegnata al Dirigente Scolastico entro una settimana dalla conclusione dell'assemblea.
11. Il servizio di sicurezza e vigilanza durante le assemblee è autogestito dagli studenti nei modi che essi riterranno opportuni.
12. Non potranno essere concesse assemblee di classe e di istituto dopo il giorno 8 maggio.

ART. 29 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ GESTITA DAGLI STUDENTI

1. Il Consiglio d'Istituto delibera annualmente di destinare una somma del bilancio della scuola alle iniziative studentesche implicanti consumo di materiali o spese varie.
2. È previsto il rimborso delle spese ai rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale per la partecipazione alle riunioni fuori sede.

ART. 30 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. I genitori degli studenti della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e d'Istituto.
2. L'Assemblea di Classe è convocata dal Dirigente Scolastico, entro i termini previsti dalla legge, affinché i genitori designino i loro rappresentanti nel Consiglio di Classe; successivamente le assemblee di classe sono convocate dai rappresentanti dei genitori del Consiglio di Classe che ne faranno richiesta al Dirigente scolastico indicando l'ordine del giorno e la data di svolgimento.
3. L'Assemblea d'Istituto dei genitori, intesa come strumento di autonomia dei genitori stessi, può essere convocata anche dal presidente del Consiglio di Istituto, su richiesta della maggioranza dei genitori presenti nel Consiglio. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il presidente del Consiglio di Istituto è altresì obbligato a convocare l'Assemblea d'Istituto dei genitori qualora ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe.
4. I genitori riuniti in assemblea documentano le esigenze risultate dal dibattito e consegnano copia del verbale della riunione al Dirigente Scolastico. Nel verbale devono risultare l'ordine del giorno in programma, il numero dei genitori convenuti, le decisioni approvate o le esigenze rilevate, incluse, quando se ne ravvisa l'opportunità, le motivazioni della minoranza.
5. È prevista la costituzione di un Comitato dei Genitori su richiesta degli stessi.

ART.31- DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera annuale del C.d.I. Qualunque modifica proposta al presente regolamento dovrà essere votata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Istituto.

COMPUTO PER LE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018

1. La circolare ministeriale n.20 del 2011 ha precisato le modalità di computo delle assenze degli studenti al fine di determinare la validità dell'anno scolastico. Il DPR 122 del 2008 aveva stabilito che per essere valido l'anno scolastico e "procedere alla valutazione finale di ciascun alunno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". La circolare precisa che il computo delle assenze deve essere fatto in base non ai giorni di presenza ma alle ore di lezione frequentate rispetto a quelle stabilite dal curriculum nazionale. Pertanto anche i ritardi rientrano a pieno diritto nel computo delle assenze. La circolare elenca anche le eventuali deroghe al limite dei $\frac{3}{4}$ delle presenze.
2. Tuttavia tanto la circolare quanto il Decreto Legge ricordano che comunque la valutazione deve essere fatta sulla base degli elementi in possesso del Consiglio di classe.
3. In riferimento a quanto sopra, il Collegio dei Docenti, dell' ITCT "D. Panedda" nella seduta del 1° marzo 2011 ha deliberato i criteri di deroga al limite previsto per la validità dell'anno scolastico, evidenziando che la deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
4. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
 - a) motivi di salute -assenze continuative documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base o da ASL e/o presidi ospedalieri (per gravi patologie, ricoveri ospedalieri prolungati, allontanamento dalla comunità scolastica per malattie contagiose, o ricorrenti per patologie particolari, ricoveri ospedalieri frequenti, terapie riabilitative periodiche);
 - b) motivi personali e/o di famiglia certificati (partecipazione a concorsi, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e motivi di salute - attestati da apposito certificato medico- di un familiare stretto, lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
 - c) partecipazione ufficiale ad attività agonistiche e sportive organizzate da società e Federazioni riconosciute dal CONI
 - d) riduzione d'orario delle lezioni per cause di forza maggiore (chiusura della scuola per elezioni, per calamità naturali, per assenza insegnanti o per altri eventi eccezionali).
5. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica. I certificati medici devono essere protocollati. Tale documentazione deve essere fornita al coordinatore della classe o all'ufficio alunni ed inserita nel fascicolo personale dello studente.
6. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla "Privacy" applicata nell'Istituto.
7. Al di fuori delle suddette deroghe del presente Regolamento, qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata dai genitori e dagli alunni) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

TEMPO SCUOLA A.S. 2017/2018

CLASSI/PERIODI DIDATTICI/SEZIONI	ORARIO OBBLIGATORIO CALCOLATO IN ORE SU 33 SETTIMANE DI LEZIONE	LIMITE MASSIMO DI ASSENZE IN ORE PARI AL 25% DEL TOTALE
<i>Corso Diurno</i> PRIME TURISMO E AFM SECONDE TURISMO E AFM TERZE TURISMO E AFM QUARTE TURISMO E AFM QUINTE TURISMO E AFM	33 settimane X 32 ore = 1056 ore (per chi non si avvale dell'IRC 1023 ore)	264 ore (256 ore)
<i>Sezione CPIA (ex Corso Serale)</i> PRIMO PERIODO DIDATTICO SECONDO PERIODO DIDATTICO TERZO PERIODO DIDATTICO	Come da Patto Formativo Individuale In generale: 33 settimane X 23 ore = 759 ore	190 ore

Si invitano docenti, studenti e genitori a prendere in considerazione quanto stabilito dalla predetta normativa.